



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

La riforma della Corte dei conti
in materia di azione di responsabilità (legge n. 1 del
2026)

La riforma della Corte dei conti in materia di azione di responsabilità (legge n. 1 del 2026)



**Avvertenza: le opinioni espresse nella
relazione orale e nella presente relazione
scritta sono a titolo personale, non sono
riportabili e non impegnano
l'Amministrazione di appartenenza**



legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante
“Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20,
e altre disposizioni nonchè delega al
Governo in materia di funzioni della Corte dei
conti e di responsabilità amministrativa e per
danno erariale



Riforma della giustizia:

- Abolizione dell'abuso d'ufficio
- Referendum separazione carriere e CSM
- Legge 1 del 2026 riforma Corte dei conti



Natura duale Corte dei conti

- a) funzione di controllo (art. 100, II c. Cost.)
- b) funzione giurisdizionale (art. 103, II c. Cost)



Principio di indipendenza di fronte al
Governo (art. 100, III c. Cost.)



Contenuto della legge n. 1 del 2026

Art. 1, comma 1, lett. a): azione di responsabilità (art. 1, legge 20 del 1994)

Art. 1, comma 1, lett. b): controllo della Corte dei conti (art. 3, legge 20 del 1994)

Art. 3: delega riorganizzazione funzioni



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

La riforma della Corte dei conti
in materia di azione di responsabilità (legge n. 1 del
2026)

Azione di responsabilità



Costituisce **COLPA GRAVE**

la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili,
(tenere conto del grado di chiarezza e precisione delle
norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità
dell'inosservanza)

il travisamento del fatto

**l'affermazione di un fatto la cui esistenza è
incontrastabilmente esclusa** dagli atti del procedimento **o**
la negazione di un fatto la cui esistenza risulta
incontrastabilmente dagli atti del procedimento.



CARATTERE TASSATIVO,

Limita attività pretoria

a contrario non sussiste colpa grave



NON COSTITUISCE COLPA GRAVE

la violazione o l'omissione determinata dal
riferimento a indirizzi giurisprudenziali
prevalenti o a pareri delle autorità competenti



In ogni caso è esclusa la gravità della colpa

quando il fatto dannoso tragga origine
dall'emanazione di un atto vistato e registrato (non
soli profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo) in sede di controllo preventivo di
legittimità

ovvero dagli atti richiamati e allegati che
costituiscono il presupposto logico e giuridico
dell'atto sottoposto a controllo



La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi
con dolo nei seguenti casi:

- a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria



POTERE DI RIDUZIONE

OBBLIGO DI RIDUZIONE



POTERE DI RIDUZIONE

valutato in ragione dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione



OBBLIGO DI RIDUZIONE (comma 1 –octies)

Esclusioni: danno cagionato con dolo o
illecito arricchimento



il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato
(riducibile al 15 per cento con rito abbreviato)

e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva
causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo

ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso
all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che
hanno causato il pregiudizio



Esempio: colpa grave 2.000.000 euro

Riduzione entro il 30% 600.000 euro

Non superiore doppio stipendio
(es. 100.000 euro) 200.000 euro



Responsabilità organi politici (comma 1-ter)

Nel caso **di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi** la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

(regola esistente)



Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si **presume**, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo,



quando gli atti adottati dai medesimi titolari,
nell'esercizio delle proprie competenze, sono

- proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi,
- in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso



Nel caso di **atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi** la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei **titolari degli organi politici** si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli **atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze,** sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, (...)



proposti
(dal responsabile/sottoscritto dal politico)

vistati
(dal responsabile/sottoscritto dal politico)

sottoscritti (dal responsabile)



1-novies.

Nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni



Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave



PRESCRIZIONE QUINQUIENNALE, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso.

indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno,

ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta.